



COMUNE DI CASTEL D'AIANO

(Provincia di Bologna)

DELIBERAZIONE

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE N. 17

Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione

Oggetto: **TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2016.**

Addì **VENTISETTE APRILE DUEMILASEDICI**, alle ore **20:30** nella sala Consigliare del Municipio.

Con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto comunale, è stata convocata la seduta del Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

1)	ARGENTIERI SALVATORE	Presente
2)	ZANNI ROBERTO	Presente
3)	QUAGIOTTO WALTER	Assente (dimissionario)
4)	VENTURINI ELISA	Assente
5)	RIGHI RENZO	Presente
6)	BUTI CARLO	Presente
7)	FICHI SILVANO	Presente
8)	VITALI PAOLO	Assente
9)	VITALI GIORGIO	Presente
10)	BATTISTINI GIANLUCA	Presente
11)	PICCINELLI GIANMARCO	Assente

Partecipa il **Segretario Generale Dott.ssa Franca Leonardi** di questo Comune che redige il verbale.

Il **Dott. Argentieri Salvatore** in qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e, riscontrata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, designando a scrutatori i consiglieri sigg.:

BUTI CARLO

FICHI SILVANO

BATTISTINI GIANLUCA.

CC n. 17 del 27/04/2016

TARIFE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dettagliata del Sig. Sindaco Dr. Argentieri

Richiamata la deliberazione di GC n. 31 del 07/04/2016 concernente “Tariffe per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili anno 2016 - atto di indirizzo”;

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, stimata per l'ente in €. 133.000,00, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”;*

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52. in data 21/07/2014;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 25 in data 15/07/2015, con la quale, per l'anno di imposta 2015, è stato deciso *l'applicazione della TASI nella misura del 3,30 per mille solo per le abitazioni principali e relative pertinenze;*

Considerato che il gettito TASI accertato per l'anno 2015 ammonta a €. 133.624,35;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2016, può unicamente ridurre l'aliquota della TASI;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'Ente, come analiticamente illustrata nel documento unico di programmazione;

Visto lo schema di bilancio di previsione approvato con deliberazione della Giunta C. n. 37 del 07/04/2016;

Vista la propria deliberazione n.30 adottata in questa stessa seduta, con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta in corso, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria

Aliquote e detrazioni IMU anno 2016

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A1, A8, A9,)	1,70 x mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	10,60 x mille
Altri immobili (compreso aree edificabili)	10,60 x mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Ritenuto necessario, per l'anno 2016, di confermare l'aliquota del 3,3 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze dando atto che per effetto della previsione della legge 208/2019 la TASI è dovuta unicamente sulle abitazioni principali accatastate in categoria A1- A8- A9 e relative pertinenze;

Ritenuto inoltre, in ordine all'applicazione delle riduzioni/detrazioni TASI per abitazione principale, di confermare le detrazioni già previste

Detrazione diversificata in ragione di scaglioni di rendita:

Rendita catastale (*)	detrazione
Da 0,00 a 300	110,00
Da 300,01 a 400	80,00
Da 400,01 a 500	50,00
Da 500,01 a 600	20,00
Oltre 600	0,00

() La rendita catastale di riferimento è quella dell'intera abitazione e delle eventuali pertinenze, senza riferimento alla quota di possesso del singolo contribuente.*

Per pertinenze all'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 - C6 - C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali unificate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo .

Ulteriore detrazione di € 50,00 per ogni persona portatrice di handicap grave beneficiaria di assegno di accompagnamento presente nel nucleo familiare del soggetto passivo a condizione che gli stessi dimorino stabilmente e risiedano anagraficamente nell'unità immobiliare abitativa ad abitazione principale.

La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni che ne danno diritto ed è suddivisa in parti uguali tra i possessori contitolari dimorabili e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Il riconoscimento del beneficio dell'ulteriore detrazione compete anche qualora non spetti la detrazione legata alla rendita catastale.

Per fruire della ulteriore detrazione il soggetto passivo deve presentare apposita autocertificazione nella quale dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto.

L'autocertificazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo ed è valida anche per gli anni successivo qualora non mutino le circostanze che la fondano.

Tenuto conto che in base alle risultanze catastali nel Comune di Castel d'Aiano alla data odierna non risultano immobili accatastrati nelle Categorie A1, A8, A9 e che pertanto non è possibile prevedere alcun importo a titolo di TASI;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 4. del vigente Regolamento TASI, il servizio indivisibile alla cui copertura è finalizzato l'eventuale gettito è il seguente:

- gestione dei beni demaniali e patrimoniali;

Visto il costo del servizio indivisibile di cui sopra, risultante dalla scheda allegata al presente provvedimento;

Ritenuto in ogni caso di provvedere;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto il D.lgs n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014 ed in particolare l'art. 151, comma 1, il quale dispone che gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto il D.Lgs. 10/08/2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno datato 28 ottobre 2015 concernente “Ulteriore differimento dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015 del termine per la presentazione del documento unico di programmazione e differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della Regione Siciliana”;

Visto il decreto del Ministero dell'interno datato 01/03/2016 concernente “Ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali, ad eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali lo stesso termine viene ulteriormente differito al 31 luglio 2016”.

Visto il decreto legge 30/12/2015 n. 210 convertito con la legge 25/2/2016 n. 21 concernente “ Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 23/12/2015 “Approvazione del documento unico di programmazione 2016-2018” e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28/12/2015 “ Presentazione al Consiglio Comunale di Castel d’Aiano della delibera di approvazione del documento unico di programmazione da parte della Giunta Comunale n. 97 del 23/12/2015”;

Vista la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 pubblicata sulla G.U. N. 302 del 30/12/2015 – Suppl. Ordinario n. 70 - concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)”;

Viste:

- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica, contabile e di conformità sulla proposta di deliberazione in oggetto, che si allegano;

Con i seguenti voti espressi palesemente: presenti componenti Consiglio n. n. 9 ; votanti n.7, astenuti n. 2 (i signori Giorgio Vitali, Gianluca Battistini) - favorevoli n.7 contrari nessuno,

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l’anno 2016:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A1, A8,	3,30 x mille
A9)	

2) di stabilire, in attuazione dell'art. 5 del Regolamento per l'applicazione della TASI, le seguenti detrazioni per abitazione principale:

Detrazione diversificata in ragione di scaglioni di rendita:

Rendita catastale	detrazione
Da 0,00 a 300	110,00
Da 300,01 a 400	80,00
Da 400,01 a 500	50,00
Da 500,01 a 600	20,00
Oltre 600	0,00

Ulteriore detrazione di € 50,00 per ogni persona portatrice di handicap grave beneficiaria di assegno di accompagnamento presente nel nucleo familiare del soggetto passivo a condizione che gli stessi dimorino mente e risiedano anagraficamente nell'unità immobiliare abitativa ad abitazione principale.

La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni che ne danno diritto ed è suddivisa in parti uguali tra i possessori contitolari dimorabili e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Il riconoscimento del beneficio dell'ulteriore detrazione compete anche qualora non spetti la detrazione legata alla rendita catastale.

Per fruire della ulteriore detrazione il soggetto passivo deve presentare apposita autocertificazione nella quale dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto.

L'autocertificazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo ed è valida anche per gli anni successivi qualora non mutino le circostanze che la fondano.

3) di stimare in €. 0 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detrazioni di cui sopra;

4) di stabilire in €. 131.352,06 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato l'eventuale gettito della TASI, come analiticamente illustrati nella scheda allegata al presente provvedimento di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Servizio gestione beni demaniali e patrimoniali	€ 131.352,06.

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it

- 6) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.
- 7) ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 267/2000, con separata successiva votazione, svoltasi a scrutinio palese, che ha dato il seguente esito: presenti componenti Consiglio n. n. 9 ; votanti n.7, astenuti n. 2 (i signori Giorgio Vitali, Gianluca Battistini) - favorevoli n.7 contrari nessuno, la deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 17 in data 27/04/2016.

COMUNE DI CASTEL D'AIANO

Città Metropolitana di Bologna

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2016

1) SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.

Rif. al bilancio	COSTI		Importo
A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6)			€ 131.352,06
	A.1) Personale		€ 28.683,80
		€	
		€	
	A.2) Acquisizione di beni e servizi		€ 92.410,13
		€	
	A.3) Trasferimenti		€
		€	
	A.4) Interessi passivi		€ 6.576,51
		€	
		€	
	A.5) Imposte e tasse		€ 3.681,62
		€	
	A.6) Ammortamenti e accantonamenti		€
		€	
		€	
COSTI INDIRETTI			0
TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI			€ 131.352,06

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to DOTT. SALVATORE ARGENTIERI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

Il SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 gg consecutivi

dal 12/05/2016 al 27/05/2016

La presente deliberazione è copia conforme conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

La deliberazione è divenuta esecutiva in data 27/04/2016 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/200;

La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI



COMUNE DI CASTEL D'AIANO

Provincia di Bologna

Allegato alla proposta di deliberazione n. 17 del 20/04/2016

C.C.

Deliberazione n. 17 del 27/04/2016

OGGETTO: TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2016.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Ex. Art. 49 - TUEL)

Con riferimento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, consegnata in originale, che contiene tutti gli elementi utili alla relativa istruttoria, si attesta che il provvedimento, **comportando effetti diretti o indiretti** sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, **necessita** di parere contabile ; si esprime, pertanto, parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della stessa proposta, nella formulazione presentata.

Castel d'Aiano, li 20/04/2016

Il Responsabile di P.O.

(F.to Ronchetti Giuliana)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Ex. Art. 49 - TUEL)

Con riferimento alla suesposta proposta di deliberazione ed agli specifici elementi utili relativi all'istruttoria tecnica che precede, si esprime, in ordine alla regolarità contabile della stessa :

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO

Con le seguenti motivazioni:

Castel d'Aiano, li 20/04/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(F.to Ronchetti Giuliana)

PARERE DI CONFORMITA'

(ex Art. 4 - 3° comma - Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Castel d'Aiano)

Con riferimento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ed alla relativa istruttoria ivi contenuta, si esprime **parere favorevole di conformità dell'azione amministrativa** alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Castel d'Aiano, li _____

Il Segretario Generale

F.to Dott.ssa Leonardi Franca